

(Codice interno: 282361)

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2014, n. 29

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 "Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 "Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 è inserito il seguente:

"3 bis. La provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 o del nulla osta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione, qualora lo ritenga necessario, acquisisce il parere degli enti proprietari delle strade interessate dal transito del veicolo. Tale parere viene reso entro sei giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso si intende positivamente espresso. Nel caso di transito interprovinciale il nulla osta delle province interessate si intende rilasciato trascorsi dieci giorni dalla richiesta. Resta ferma la normativa statale relativa alla riduzione dei termini di rilascio dell'autorizzazione nei casi speciali dalla stessa previsti."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 settembre 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 "Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali"

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 settembre 2014, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 maggio 2014, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 giugno 2014, dove ha acquisito il n. 433 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 luglio 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Bassi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 maggio 2012, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Bassi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

per trasporto eccezionale si intende quel tipo di trasporto di merci su strada che eccede i limiti di sagoma o di massa dettati rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada decreto legislativo 285/1992. Come noto la circolazione di tali mezzi necessita di personale specializzato e di specifiche autorizzazioni. Le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni sono delegate dalla Regione alle province con legge regionale 60/1994.

In un'ottica di semplificazione e accelerazione, il presente disegno di legge intende integrare la legge regionale succitata al fine di dare una tempistica certa al rilascio dell'autorizzazione da parte della provincia.

A tal fine all'articolo 2 della legge regionale 60/1994 è aggiunto un comma 3 bis con il quale si dispone che, qualora la provincia al fine del rilascio dell'autorizzazione ritenga di acquisire il parere dei comuni e degli altri enti proprietari delle strade interessati dal transito eccezionale, trascorsi inutilmente 6 giorni, lo stesso si intende comunque positivamente espresso. Nel caso, invece, il transito sia interprovinciale il nulla osta delle province interessate si intenderà reso trascorsi dieci giorni dalla richiesta.

La norma proposta, infine, precisa che le nuove disposizioni regionali non interferiscono in alcun modo con altre disposizioni statali che, in casi speciali, prevedono una riduzione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione provinciale.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione, ha espresso all'unanimità (presenti il presidente Bassi - con delega del consigliere Cortelazzo del Gruppo consiliare Popolo della Libertà Forza Italia per il Veneto - del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il consigliere Conta del Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra, i consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Misto, i Consiglieri Pigozzo e Bonfante del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto e il Consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro) parere favorevole, alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

3. Note agli articoli

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 60/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Autorizzazione.

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione, ovvero il rinnovo della stessa, per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità sono presentate alla competente autorità provinciale nei termini e con le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, di seguito denominato regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. La competenza per territorio al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge è determinata, per i veicoli eccezionali, dal luogo in cui ha sede legale il richiedente e, per i trasporti in condizioni di eccezionalità, dal luogo in cui si trova il carico da trasportare.

3. Qualora il veicolo proviene da un'altra Regione la competenza è della provincia il cui territorio è interessato per primo dal passaggio del veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione disciplinata dalla presente legge.

3 bis. La provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 o del nulla osta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione, qualora lo ritenga necessario, acquisisce il parere degli enti proprietari delle

strade interessate dal transito del veicolo. Tale parere viene reso entro sei giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso si intende positivamente espresso. Nel caso di transito interprovinciale il nulla osta delle provincie interessate si intende rilasciato trascorsi dieci giorni dalla richiesta. Resta ferma la normativa statale relativa alla riduzione dei termini di rilascio dell'autorizzazione nei casi speciali dalla stessa previsti.

4. L'autorità concedente, ove successivamente le condizioni delle strade o la sicurezza della circolazione lo richiedono, può in qualunque momento sospendere o revocare l'autorizzazione già rilasciata.”

4. Struttura di riferimento

Sezione infrastrutture